

(Codice interno: 400275)

LEGGE REGIONALE 08 agosto 2019, n. 36

Sostegno e promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale ed agroalimentare della canapa (Canapa sativa L.).

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Finalità.**

1. La Regione del Veneto, al fine di favorire la multifunzionalità e la competitività delle imprese agricole, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, sostiene e promuove la coltivazione e la filiera agroindustriale ed agroalimentare della canapa (Canapa sativa L.) nonché la creazione di filiere regionali finalizzate alla coltivazione e trasformazione della canapa, attraverso l'integrazione fra i processi produttivi agricoli e quelli industriali.
2. La Regione del Veneto riconosce il valore della canapa anche per il suo ruolo strategico nella bonifica dei terreni, nel contrasto al dissesto idrogeologico, nella fitodepurazione dei siti inquinati, nella bioedilizia e nella bioenergia.

Art. 2**Ambito di applicazione e coltivazione della canapa.**

1. La presente legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà che non rientrano nell'ambito di applicazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stadi di tossicodipendenza", e ammesse ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 2 dicembre 2016, n. 242 "Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa".
2. La coltivazione delle varietà di canapa è consentita utilizzando esclusivamente seme certificato appartenente alla varietà di cui al comma 1 e non necessita di alcuna autorizzazione.
3. L'uso della canapa come biomassa a fini energetici è consentito esclusivamente con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 242 del 2016.
4. La coltivazione della canapa di cui al presente articolo è soggetta ai controlli previsti e disciplinati dall'articolo 4 della legge n. 242 del 2016.

Art. 3**Interventi e contributi.**

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione promuove:
 - a) le attività di sperimentazione e ricerca funzionali all'espansione della coltura della canapa in un'ottica di sostenibilità ambientale ed economica;
 - b) la formazione di coloro che operano nella filiera della canapa;
 - c) l'adeguamento delle strutture e delle dotazioni appartenenti agli operatori della filiera produttiva.

2. Nell'ambito delle azioni di cui al comma 1 la Regione del Veneto eroga contributi per le seguenti attività:

- a) realizzazione di progetti sperimentali per le scelte varietali e per la definizione delle migliori tecniche agronomiche di coltivazione per l'areale veneto;
- b) realizzazione, da parte delle aziende agricole, di campi dimostrativi che illustrano i vantaggi agronomici e ambientali della canapa;
- c) progetti specifici di formazione ed informazione per gli operatori della filiera;
- d) meccanizzazione delle fasi di coltivazione, raccolta, movimentazione, stoccaggio e trasformazione;
- e) realizzazione di impianti di lavorazione e trasformazione;
- f) ricerca relativa alla utilizzazione della canapa in tutti gli ambiti possibili, in particolare nel campo alimentare, cosmetico e della bioedilizia;
- g) attività di informazione finalizzata alla diffusione della conoscenza delle proprietà della canapa e dei suoi diversi utilizzi nei settori agroalimentare e industriale.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina le modalità, i criteri e le priorità per l'erogazione dei contributi, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, dando priorità alle imprese agricole condotte da giovani agricoltori così come definiti dalla normativa europea di settore.

Art. 4 **Soggetti beneficiari.**

1. Sono ammessi a contributo:

- a) gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile che siano iscritti alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale anche nelle forme associate;
- b) le cooperative agricole di trasformazione e i loro consorzi;
- c) le aggregazioni tra imprese o tra imprese e soggetti pubblici, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, in cui sia presente almeno un soggetto di cui alla lettera a);
- d) gli enti pubblici e gli organismi di formazione accreditati dalla regione del Veneto.

Art. 5 **Norma finanziaria.**

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, quantificati in euro 30.000,00 per l'esercizio 2019, in euro 70.000,00 per l'esercizio 2020 e in euro 100.000,00 per l'esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca" - Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" - Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente di pari importo le risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti" - Programma 03 "Altri fondi" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021.

2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, quantificati in euro 75.000,00 per l'esercizio 2020 e in euro 75.000,00 per l'esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca" - Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" - Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente di pari importo le risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti" - Programma 03 "Altri fondi" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019-2021.

3. Per gli esercizi successivi, si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e

della contabilità della Regione".

Art. 6
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 8 agosto 2019

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Finalità.

Art. 2 - Ambito di applicazione e coltivazione della canapa.

Art. 3 - Interventi e contributi.

Art. 4 - Soggetti beneficiari.

Art. 5 - Norma finanziaria.

Art. 6 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 8 agosto 2019, n. 36

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1 Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 19 marzo 2018, dove ha acquisito il n. 325 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Boron, Rizzotto, Sandonà, Finozzi, Gidoni, Possamai, Brescacin e Dalla Libera;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 26 giugno 2019;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Nazzareno Gerolimetto, e su relazione di minoranza della terza Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Graziano Azzalin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 31 luglio 2019, n. 36.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Nazzareno Gerolimetto, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

l'utilizzo della canapa ad uso agroindustriale è disciplinato dalla normativa europea (Regolamento CE n. 1234/2007 del Consiglio, Regolamento CE n. 73/2009 del Consiglio e regolamenti CE n. 1120/2009, 1121/2009 e 1122/2009 della Commissione) che include la canapa destinata alla produzione di fibre nel regime di sostegno comunitario e dalle circolari applicative (D.M. MIPAAF 8 maggio 2002 che, recependo la normativa comunitaria, consente la canapicoltura ad uso industriale ed il conseguente pagamento per superficie secondo determinati requisiti; D.M. Salute del 22 maggio 2009, relativo alla produzione e commercializzazione di prodotti a base di semi di canapa per l'utilizzo nei settori dell'alimentazione umana).

Il D.L. n. 36/2014, convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 79, di modifica del T.U. sulle sostanze stupefacenti (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) esclude dal divieto di coltivazione la “canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli di cui all'articolo 27, consentiti dalla normativa dell'Unione europea” (art. 1, comma 4).

Con legge 2 dicembre 2016, n. 242 “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa” il legislatore nazionale ha inteso sostenere la coltivazione e la filiera della canapa.

Infatti i settori di impiego della canapa sono oggi molteplici: coltivazione, trasformazione, incentivazione dell'impiego e del consumo finale di semilavorati provenienti da filiere locali, produzione di alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori, materie biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori (fibre, carburanti per la energia aziendale) bonifica di terreni, attività didattiche e di ricerca, coltivazioni per il florovivaismo.

Le varietà ammesse alla coltivazione, senza autorizzazione, sono quelle iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole non rientranti nell'ambito di applicazione del T.U. delle leggi in materia degli stupefacenti.

Alla luce di queste considerazioni appare utile incentivare e sostenere, a livello regionale, la coltivazione e la filiera agroindustriale della canapa (canapa sativa L.) con particolare riferimento alle imprese agricole che sviluppano la multifunzionalità dell'impresa dando luogo anche a progetti sperimentali innovativi senza trascurare fenomeni di aggregazione imprenditoriale disciplinati anche dalla recente normativa; si pensi, ad esempio, ai contratti di rete, che possono vedere l'impresa agricola in partnership con soggetti economici industriali favorendo quindi l'integrazione fra processi agricoli ed i processi industriali soprattutto per le imprese avviate da giovani agricoltori.

La presente proposta di legge si compone di 6 articoli. Nel dettaglio:

Art. 1 - Definisce le finalità della legge.

Art. 2 - Stabilisce l'ambito di applicazione della legge individuando le coltivazioni di canapa ammesse. Viene declinata l'attività della coltivazione della canapa stabilendo anche una attività di controllo da parte dell'Autorità di Polizia Giudiziaria e altri organi di vigilanza.

Art. 3 - Individua gli interventi e i contributi a sostegno della coltivazione della canapa così come definita all'articolo 2.

Art. 4 - Definisce i soggetti beneficiari con riferimento all'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del Codice Civile in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale anche nella forme associate, alle cooperative agricole, alle varie forme di aggregazione previste dalla normativa vigente, (come ad esempio i contratti di rete, ATS, ATI), nelle cui componenti sia presente almeno un imprenditore agricolo, e infine enti pubblici e organismi di formazione accreditati. L'attività economica svolta

dovrà consistere nella produzione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione della canapa così come definita dall'articolo 2.

Art. 5 - Stanzia le risorse finanziarie necessarie a cui attingere per attuare le politiche di incentivazione e sviluppo della coltivazione della canapa.

Art. 6 - Si stabilisce l'entrata in vigore della legge.

In data 11 luglio 2018 si sono svolte le consultazioni con: associazioni professionali agricole, esperti di settore e coltivatori canapa, Confindustria Veneto, Polizia Economico Finanziaria.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima commissione consiliare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare del Regolamento consiliare, in data 26 giugno 2019 ha approvato a maggioranza il progetto di legge n. 325, modificato nel titolo e nel testo, che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Fratelli d'Italia-Movimento per la cultura rurale (Sergio BERLATO), Zaia Presidente (Nazzareno GEROLIMETTO, Luciano SANDONÀ), Liga Veneta-Lega Nord (Gianpiero POSSAMAI), Veneti Uniti (Pietro DALLA LIBERA), Siamo Veneto (Antonio GUADAGNINI), Movimento 5 Stelle (Simone SCARABEL). Astenuta la rappresentante del gruppo Alessandra Moretti Presidente (Cristina GUARDA).”;

- Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Graziano Azzalin, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il nostro Paese sino a poco più di trent'anni fa era secondo solo alla Russia come superficie coltivata, ma era primo per qualità di prodotti. La coltivazione della canapa venne abbandonata in favore di fibre sintetiche resistenti, poco costose e facili da ottenere. Le cause dell'abbandono vanno ricercate nel sistema di lavorazione della canapa nell'azienda agraria che esige molta manodopera con condizioni di lavoro particolarmente difficili, soprattutto nella fase di macerazione in acqua degli steli raccolti in fasci.

Coltivare la canapa, anche solo per passione, è diventato col tempo impossibile: si sono perse le tecniche di coltivazione, smarrite le gloriose varietà italiane, considerate generatrici della miglior canapa al mondo. A questo si deve oltretutto aggiungere una legislazione orba che accumulava la canapa da fibra a quella da droga, rendendo la coltivazione una pratica illegale. Qui parliamo della Canapa sativa, quella con un alto contenuto di THC è una sottospecie.

Dal 1995 sono ripresi proprio a Rovigo gli studi e dal 1998 è ripresa la coltivazione. La canapa tradizionale da fibra ha trovato nuovi estimatori, in quanto coltura naturale a basso impatto ambientale: non necessita di input chimici per la coltivazione ed è in grado di rinettare il terreno dalle erbe infestanti e quindi a portare un benefico effetto al terreno stesso. In altre parole, fare entrare nella cosiddetta rotazione colturale una pianta come la canapa significa pulire il terreno, arricchirlo di sostanza organica e mantenerne la fertilità, la cui perdita è uno dei problemi causati dai sistemi monocolturali prevalenti oggi in agricoltura.

Oltre a questo, l'agricoltura europea è malata di sovrapproduzione e questa eccessiva intensificazione ha fatto sì che si cominciasse a guardare alle cosiddette colture no food per diversificare ordinamenti culturali troppo serrati e poco sostenibili.

In tempi poi come quelli che stiamo vivendo, di cambiamenti climatici e dell'urgenza di trovare un modello alternativo da seguire per la sopravvivenza, riscoprire la canapa dovrebbe essere una scelta non solo doverosa, ma di semplice buon senso.

Ciononostante spiace constatare che gli incentivi comunitari non sono bastati però per rilanciare questa produzione in Italia a causa di una legislazione che poteva far incorrere gli agricoltori in provvedimenti penali.

Un altro impedimento alla diffusione della coltivazione della canapa è stato rappresentato dall'assenza di utilizzatori riconosciuti e inclusi nell'elenco dei primi trasformatori della materia prima, che non consente ai produttori di vendere in tempi brevi e a prezzi interessanti il loro raccolto.

Finalmente con la legge 2 dicembre 2016 n. 242 “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa (Cannabis sativa)” si avvia una politica che gira pagina rispetto alle ambiguità legislative precedenti in materia e dà un sostegno tangibile al settore, anche se va detto che 700.000 euro, che era l'iniziale dotazione di questa legge, rispetto agli obiettivi che si proponeva, sono poca cosa!

I dati rilevati ci dicono che nella nostra Regione le aziende interessate a questa coltivazione sono circa un centinaio, metà delle quali in Provincia di Rovigo e Verona. Solo negli ultimi anni si è assistito ad un incremento della coltivazione, proprio nella fase a ridosso del varo della legge nazionale. Il quadro nazionale è attualmente di una superficie complessiva attorno ai 4.000 ettari, che interessa circa un migliaio di aziende, la diffusione della canapa è quindi molto contenuta nel panorama sia nazionale che veneto, si può dire che siamo ad un livello quasi pionieristico in parecchie parti d'Italia.

Le problematiche attuali e l'assenza di impianti di trasformazione, ne compromettono ovvero ne limitano fortemente qualsiasi ipotesi di sviluppo futuro.

In Italia esistono due impianti di trasformazione: uno piccolissimo a Carmagnola in Piemonte, un altro - pensate - a Taranto in Puglia e la realizzazione di impianti adeguati abbisogna di investimenti di diversi milioni se vogliamo poter affrontare la lavorazione e l'utilizzo di tutte le parti della pianta.

Il progetto di legge oggi in discussione riproduce in misura minore il contenuto della legge statale la 242, lo spazio che riserva l'attività di attuazione da parte delle Regioni riguarda le limitate competenze previste all'articolo 8, sul sostegno all'attività di formazione, divulgazione, innovazione eventualmente nella riproduzione della semente, per il tramite di agenzie regionali per lo sviluppo e l'innovazione, per esempio, Veneto-Agricoltura che non si sa come mai su questa coltura non ha sviluppato finora un minimo di attività, seppur sperimentale o promozionale, o quanto meno di carattere divulgativo.

Questo testo regola, in modo anche piuttosto dettagliato, gli aspetti culturali e di incentivazione, in relazione poi cogenti requisiti di carattere sanitario e al sistema dei controlli la normativa statale è un utile quadro di riferimento per gli adempimenti a livello regionale; alla luce di ciò non si può non rilevare che anziché avviare un'iniziativa legislativa sarebbe bastato dare attuazione agli indirizzi contenuti nella legge nazionale tramite un atto amministrativo della Giunta, che peraltro avrebbe potuto beneficiare di parte delle risorse statali previste e alle quali si poteva, in qualche modo, cercare di attingere, è stata scelta una via legislativa ma alla fine le questioni sono le medesime.

Oggi dovremmo dare un chiaro segnale per la promozione della coltivazione, ma se non do nulla che tipo di promozione sono in grado di fare?

Pur essendo d'accordo sui principi e sulle ragioni che sostengono la legge occorre che ci diciamo con molta nettezza che se non mettiamo mano alle risorse questa rimane e rischia di rimanere una legge vuota, in altre parole noi diciamo ai canapicoltori: siete bravi, è una coltura che sicuramente ha degli effetti benefici, andate avanti ma arrangiatevi!

Inutile girarci attorno, se non ci sono sovvenzioni non potremmo mai ipotizzare un decollo della coltivazione della canapa.

In passato quando coltivavamo in gran parte della nostra Regione e in molte altre la barbabietola da zucchero quasi due terzi dei costi che si sostenevano per la sua trasformazione e quant'altro erano coperti dai contributi dell'Unione Europea, non è che allora conveniva e si faceva quella produzione; quella produzione era necessario farla, ma era sostenuta!

Oggi che non c'è più sostegno sta sparendo, per esempio, la tabacchicoltura.

Sovvenzioni che devono venire in primis ovviamente dalla programmazione europea e regionale.

Con il PSR spendiamo tantissimi soldi per cose anche assurde, per cose che hanno una prospettiva molto relativa; vogliamo parlare, per esempio delle fasce tampone? 3.500 euro ad ettaro per dieci anni, per che cosa?

Se noi avessimo investito, per esempio, parte di questi soldi nella canapa, pensate quanta materia prima avremmo potuto realizzare.

Come è emerso anche dalle audizioni i punti principali imprescindibili su cui lavorare per uno sviluppo sensibile della coltivazione sono la creazione di impianti di lavorazione e una filiera di trasformazione di tutte le parti della canapa: semi, foglie, fibre, infiorescenze, canapulo, coprodotto e quant'altro e l'utilizzo di macchinari innovativi.

Un effetto positivo, che non è stato rilevato dal relatore, ma che voglio evidenziare, ha a che fare con l'interpretazione che dà l'Assessorato regionale per quanto riguarda la destinazione delle risorse del PSR, secondo cui la canapa non ha diritto al premio previsto nel PSR nella misura 11, metodo biologico, in quanto secondo questa, a mio avviso errata, considerazione la canapa non avrebbe un uso alimentare ma unicamente un impiego no food, non contemplata nella normativa comunitaria relativa al metodo di produzione biologica.

Ma nella legge nazionale troviamo scritto che con la canapa è possibile ottenere alimenti, poi all'articolo 3 della legge regionale troviamo: "...ai molteplici usi in campo agroalimentare". Da questo punto di vista introduciamo quindi sul piano legislativo un elemento di chiarezza, sul quale occorrerà ritornare per quanto riguarda la destinazione di determinate risorse anche del Piano regionale di sviluppo.

Per tutto ciò credo sia necessario apportare qualche modifica al testo per una maggior linearità dello stesso e per dotarlo di adeguate risorse finanziarie, in particolare con l'inserimento di un articolo che riguarda l'istituzione di un fondo di rotazione per favorire l'acquisto di macchinari e magari qualche investimento in impianti di trasformazione.

Dobbiamo dare sostanza a questo provvedimento, se vogliamo che questa legge possa raggiungere gli obiettivi che si è posta e contribuire ad avviare quell'inversione di tendenza oggi auspicata e necessaria in agricoltura.

C'è un depauperamento della fertilità dei suoli, ed è questo è uno dei mali e dei rischi con i quali ha a che fare l'agricoltura moderna: riprendere queste tradizioni non è un fatto nostalgico, non ha nulla a che fare con il contenuto di THC. Qui parliamo della canapa industriale. Si sono fatti e si fanno continui convegni, è importante la discussione di oggi che ci può far compiere un significativo passo avanti.

Cerchiamo di favorire investimenti per far riprendere concretamente su larga scala una produzione tanto benefica, quanto lungimirante per l'agricoltura, ma non solo per l'agricoltura. Grazie."

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 2

- Il testo degli artt. 2 e 4 della legge n. 242/2016, è il seguente:

"Art. 2. Liceità della coltivazione

1. La coltivazione delle varietà di canapa di cui all'articolo 1, comma 2, è consentita senza necessità di autorizzazione.

2. Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1 è possibile ottenere:

- a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
- b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;
- c) materiale destinato alla pratica del sovescio;
- d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;
- e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
- f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
- g) coltivazioni destinate al florovivaismo.

3. L'uso della canapa come biomassa ai fini energetici di cui alla lettera b) del comma 2 è consentito esclusivamente per l'auto-produzione energetica aziendale, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni."

"Art. 4. Controlli e sanzioni

1. Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie.

2. Il soggetto di cui al comma 1 svolge i controlli a campione secondo la percentuale annua prevista dalla vigente normativa europea e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

3. Nel caso di campionamento eseguito da parte del soggetto individuato dal soggetto di cui al comma 1, le modalità di prelevamento, conservazione e analisi dei campioni provenienti da colture in pieno campo, ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) delle varietà di canapa, sono quelle stabilite ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.

4. Qualora gli addetti ai controlli, ai sensi del comma 1 reputino necessario effettuare i campionamenti con prelievo della coltura, sono tenuti a eseguirli in presenza del coltivatore e a rilasciare un campione prelevato in contraddittorio all'agricoltore stesso per eventuali controverifiche.

5. Qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità è posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge.

6. Gli esami per il controllo del contenuto di THC delle coltivazioni devono sempre riferirsi a medie tra campioni di piante, prelevati, conservati, preparati e analizzati secondo il metodo prescritto dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale di recepimento.

7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3, risulti che il contenuto di THC nella coltivazione è superiore allo 0,6 per cento. Nel caso di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore."

4. Struttura di riferimento

Direzione agroalimentare